

“Relazioni degli Amministratori sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria di Boero Bartolomeo S.p.A. del 27 aprile 2012 (1° convocazione) e 28 aprile 2012 (2° convocazione)”.

Signori Azionisti,

al primo punto all’ordine del giorno l’Assemblea Ordinaria reca:

“Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, proposta di copertura perdita di esercizio; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011”.

Siete pertanto chiamati ad approvare il bilancio dell’esercizio 2011 con la relativa Relazione sulla Gestione.

Il Consiglio di Amministrazione propone di coprire integralmente la perdita di esercizio, pari a euro 382.806,65, utilizzando per pari importo una quota degli utili portati a nuovo nei precedenti esercizi.

Signori Azionisti,

al secondo punto all’ordine del giorno l’Assemblea Ordinaria reca:

“Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente; deliberazioni relative”.

Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’Assemblea del 16 aprile 2009 ed il suo mandato è in scadenza con l’approvazione del Bilancio 2011; siete pertanto chiamati a nominare il nuovo Consiglio ed il suo Presidente per il prossimo triennio di carica, esercizi 2012/2013/2014.

Il Consiglio uscente si rimette alla decisione dell’Assemblea, rammentando che è possibile presentare liste per la nomina dei candidati nei modi e termini indicati dalla normativa vigente e in Statuto, richiamati anche nell’avviso di convocazione dell’assemblea.

Signori Azionisti,

al terzo punto all’ordine del giorno l’Assemblea Ordinaria reca:

“Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2012”.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Sociale “Compensi”, conformemente all’art. 2389 c.c., l’Assemblea Ordinaria è chiamata a deliberare sulla materia di cui trattasi, si demanda pertanto agli Azionisti ogni decisione sul tema della remunerazione degli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Si prevede una proposta dell’azionista di maggioranza che, peraltro, non esclude diverse proposte da parte di altri azionisti.

Signori Azionisti,

al quarto punto all’ordine del giorno l’Assemblea Ordinaria reca:

“Relazione sulla remunerazione prevista dall’art. 123-ter, d. lgs. n. 58/1998; deliberazioni relative”.

Da quest’anno il Consiglio deve approvare e presentare alla deliberazione non vincolante dell’Assemblea degli azionisti la Sezione 1 della “Relazione sulla remunerazione” dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche. L’obbligo è conseguente all’entrata in vigore della delibera Consob 18049 del 23 dicembre 2011, che ha modificato il Regolamento Consob Emittenti 11971/1999, in attuazione dell’art. 123-ter del TUF n. 58/1998. La Relazione, che è parte integrante della Relazione sulla gestione e sull’andamento economico e finanziario 2011, a cui si rinvia, illustra i compensi corrisposti a qualsiasi titolo agli Amministratori e ai

dirigenti strategici e, sempre secondo i criteri richiesti dalla citata delibera Consob, rende note anche le partecipazioni detenute da consiglieri e sindaci, nonché dai dirigenti strategici, nella Società quotata.

Signori Azionisti,

al quinto punto all'ordine del giorno occorre deliberare in merito al

"Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2012/2020"

Con la firma della relazione contenente il giudizio sul bilancio d'esercizio al 31.12.2011 termina l'incarico di revisione a suo tempo conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 12 maggio 2006 a RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A..

L'odierna Assemblea é quindi chiamata a deliberare il conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per nove esercizi (2012 – 2020). Il quadro normativo sulla materia è stato modificato prima dalla legge 262/2005 e poi dal D. Lgs. 39/2010, che ha introdotto la nomina della società di revisione su proposta motivata dell'organo di controllo, che allegata alla presente relazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Genova, 16 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andreina Boero

Allegato come nel testo della “Relazione degli Amministratori” al quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti Boero Bartolomeo S.p.A.

“Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato BOERO BARTOLOMEO SpA per il periodo 2012 – 2020, ai sensi dell'art. 159 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”

il Collegio Sindacale Boero Bartolomeo S.p.A.

Genova, 31 gennaio 2012

**All'Assemblea degli Azionisti di
BOERO BARTOLOMEO S.p.A.**

Oggetto: Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato BOERO BARTOLOMEO SpA per il periodo 2012 – 2020, ai sensi dell'art. 159 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Signori Azionisti,

Con la firma della relazione contenente il giudizio sul bilancio d'esercizio 2011 della società, è scaduto l'incarico conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 12 maggio 2006 alla società di revisione Reconta Ernst & Young SpA.

Il quadro normativo sulla materia, in Italia, è stato modificato – dalla legge 262/2005 e dal D. Lgs. 39/2010 – introducendo, tra le principali novità sull'attività di revisione, la nomina della società di revisione su proposta motivata dell'organo di controllo.

Il Collegio sindacale di BOERO BARTOLOMEO SpA ha quindi svolto, con l'assistenza delle strutture societarie ed in particolare con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la Direzione Finanza e Controllo, l'attività ritenuta opportuna per formulare la propria motivata proposta ed in particolare

- selezionato le società di revisione KPMG SpA, PricewaterhouseCoopers SpA , Deloitte & Touche SpA, dotate dei requisiti necessari (strutture in Italia ed a Genova, clienti tra le società quotate e le aziende del settore) per garantire un servizio quale quello richiesto dalla società;
- esaminato le proposte di incarico presentate dalle società di revisione KPMG SpA, PricewaterhouseCoopers SpA , Deloitte & Touche
- incontrato i rappresentanti delle singole società per la illustrazione delle proposte, nel corso del quale sono stati approfonditi, in particolare, i seguenti elementi:
 - strutture nelle sedi rilevanti, esperienze maturate nel settore, principali clienti, con particolare riferimento alle società quotate;
 - approccio metodologico di revisione e strumenti tecnici di supporto;
 - qualifiche del team dedicato, composizione delle risorse professionali ed ore impiegate nell'espletamento dell'incarico;

- attenzione alle tematiche in materia di Corporate Governance e di analisi del sistema di controllo interno;
- corrispettivi per l'incarico di revisione.

Il Collegio sindacale ha preso atto che le società di revisione:

- hanno ottenuto dal precedente revisore, Reconta Ernst & Young SpA, ogni ulteriore informazione ritenuta utile in merito alla società ed al numero delle ore e la composizione delle risorse impiegate per lo svolgimento delle verifiche sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ricevendo altresì conferma degli elementi informativi acquisiti presso gli uffici di BOERO BARTOLOMEO SpA;
- hanno stimato le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico, nel rispetto dell'art. 145-bis del D.Lgs. 58/98, avendo riguardo:
 - alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;
 - alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
 - alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a) del D.Lgs 58/98.

Per quanto riguarda la determinazione dei corrispettivi, elemento importante ma non prioritario, per il quale peraltro non sussistono differenze significative tra le diverse proposte, il Collegio sindacale ha verificato il rispetto del dettato dell'art. 159, comma 7 lett. a del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F) e dell'art. 145 bis del Regolamento di attuazione del T.U.F.(Consob delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche).

Il Collegio sindacale, a conclusione dell'attività di cui sopra, tenuto conto:

- della importanza della presenza della struttura a Genova;
- del numero di ore stimate, superiore sia a quelle indicate dalle altre società di revisione sia a quelle consuntivate dal precedente revisore e della composizione delle risorse professionali;

- dell'approccio e metodologia di lavoro, verificati dai Sindaci in precedenti esperienze;
- della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ex Art. 149-bis e seguenti del Regolamento Emittenti e Art. 10 del D.Lgs. 39/2010 e dell'adeguatezza del Sistema Sicurezza posto in essere in tema di indipendenza;

e tenuto conto anche delle valutazioni della Direzione Finanza e Controllo di BOERO BARTOLOMEO SpA, il Collegio sindacale decide di proporre all'assemblea degli azionisti, in occasione dell'approvazione del bilancio, il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di BOERO BARTOLOMEO SpA per gli esercizi 2012 – 2020 alla società di revisione Deloitte & Touche SpA, la cui proposta viene di seguito riepilogata:

Oggetto incarico

Revisione contabile del bilancio di esercizio (D.Lgs. 58/98) e verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione.

Revisione contabile del bilancio consolidato (D.Lgs. 58/98).

Revisione contabile limitata della Relazione finanziaria semestrale (D.Lgs. 58/98).

Ore: numero 1.135

Composizione risorse professionali:

partner 5%
 manager 16%
 senior 25%
 assistant 54%

Corrispettivo annuo: Euro 95.000 oltre al rimborso delle spese di segreteria (forfetariamente determinata in misura pari al 5 % del corrispettivo) e delle spese vive sostenute per lo svolgimento del lavoro.

Per completezza il Collegio sindacale ha preso atto che Deloitte & Touche SpA ha presentato l'offerta dei servizi di revisione del bilancio di esercizio delle società consolidate:

Società	Ore	Corrispettivi
BOAT SpA	235	Euro 19.000
Imm.re Genova Molassana Nuova SpA	140	Euro 12.000
Boero Colori France Sarl	240	Euro 20.000

Tutto ciò premesso, il Collegio sindacale, visto l'art. 159, comma 1 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, invita l'assemblea degli Azionisti di BOERO BARTOLOMEO SpA a conferire a Deloitte & Touche SpA i seguenti incarichi riferiti ad BOERO BARTOLOMEO SpA per gli esercizi 2012-2020:

- Revisione bilancio di esercizio
- Revisione bilancio consolidato
- Revisione limitata Relazione finanziaria semestrale

alle condizioni sopra riportate.

Genova, 31 gennaio 2012

Il Collegio sindacale
(Dott. Mario Pacciani)
/f/ Mario Pacciani

(Dott. Paolo Fasce)
/f/ Paolo Fasce

(Dott. Massimo Scotton)
/f/ Massimo Scotton

“Relazione degli Amministratori sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria di Boero Bartolomeo S.p.A. del 27 aprile 2012 (1° convocazione) e 28 aprile 2012 (2° convocazione)”.

Signori Azionisti,

l’Assemblea Straordinaria deve deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica all’art. 17 dello Statuto “Consiglio di Amministrazione” in relazione a nuovo art. 147-ter, comma 1-ter, d.lgs. n. 58/1998;
- 2) Modifica all’art. 26 dello Statuto “Collegio Sindacale” in relazione a nuovo art. 148, comma 1-bis, d.lgs. n. 58/1998.

Al primo punto all’ordine del giorno l’Assemblea Straordinaria porta:

“Modifica all’art. 17 dello Statuto “Consiglio di Amministrazione” in relazione a nuovo art. 147-ter, comma 1-ter, d.lgs. n. 58/1998”

1) Motivazione delle variazioni proposte

La modifica introdotta dalla L. 120 del 12 luglio 2011 all’ art. 147-ter del d. lgs. 58/1998 TUF, richiede la variazione dell’ art. 17 “Consiglio di Amministrazione” dello Statuto, in modo da prevedere che le modalità di formazione delle liste per la nomina degli Amministratori e la disciplina dei casi di sostituzione in corso di mandato assicurino l’equilibrio tra i generi maschile e femminile. Il genere meno rappresentato deve ottenere, a regime, almeno un terzo del Consiglio, per tre mandati consecutivi. La norma si applica dal 12 agosto 2012 (un anno dopo la sua entrata in vigore), in occasione del primo rinnovo dei Consigli delle Società quotate successivo a tale data. L’art. 2 della L. 120/2011 prevede che, nel primo mandato conferito dopo il 12 agosto 2012, al genere meno rappresentato debba essere riservata una quota pari ad almeno un quinto degli Amministratori. Nel caso di Boero, pur essendo il genere femminile già da ora correttamente rappresentato in Consiglio, si ritiene comunque opportuno domandare all’Assemblea di adeguare lo Statuto alla disposizione normativa che assegna almeno un terzo dei componenti del Consiglio al genere meno rappresentato, evitando il regime temporaneo che prevede la possibilità di avere solo un quinto dei componenti di genere femminile, si vedano di seguito le modifiche proposte.

2) Esposizione a confronto del testo dello Statuto ad oggi vigente con il testo che si propone di adottare

Si riporta il testo dell’art. 17 nello Statuto vigente, a fronte del testo che si propone all’Assemblea di adottare, le variazioni sono presentate nella colonna a destra, come meglio evidenziato di seguito:

Testo vigente:	Testo che si propone di adottare :
<u>Art. 17 - Consiglio di Amministrazione</u> Il sistema di amministrazione adottato dalla Società è il sistema tradizionale. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a dodici membri, anche non soci, secondo la previa determinazione fatta, di volta in volta, dall’Assemblea.	<u>Art. 17 - Consiglio di Amministrazione</u> Il sistema di amministrazione adottato dalla Società è il sistema tradizionale. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a dodici membri, anche non soci, secondo la previa determinazione fatta, di volta in volta, dall’Assemblea.

<p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo. Ciascuna lista potrà contenere nominativi di candidati amministratori fino al numero massimo di Consiglieri previsto statutariamente.</p> <p>Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che,</p>	<p>Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio è composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza fissati dalla disciplina di settore.</p> <p>Almeno un terzo degli amministratori eletti deve essere donna e tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo. Ciascuna lista potrà contenere nominativi di candidati amministratori fino al numero massimo di Consiglieri previsto statutariamente.</p> <p>Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, quando i candidati sono pari a tre almeno uno di essi deve essere donna; se sono superiori a tre, le candidate donne devono essere in numero tale da consentire il rispetto del criterio di ripartizione di cui al precedente comma 3 anche in caso di presentazione di una sola lista e quindi di nomina dei suoi soli candidati. Al fine di assicurare l'indipendenza di alcuni componenti del consiglio, nelle liste che abbiano più di tre candidati almeno uno deve possedere i requisiti di indipendenza; nelle liste che presentano più di sei candidati almeno due devono possedere i requisiti di indipendenza fissati dalla disciplina di settore.</p> <p>Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che,</p>
--	---

<p>da soli o insieme ad altri, documentino, nei modi e termini posti dalle norme vigenti, di essere complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale stabilita dalle sopra indicate norme.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste, contenenti le informazioni relative ai candidati previste dalla legge e dalle norme regolamentari, sono depositate presso la sede sociale entro il termine previsto dalla normativa vigente, per il quale è preso a riferimento la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e ai sensi di quanto disposto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A.</p> <p>La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.</p> <p>Della quota di partecipazione per la presentazione delle liste e delle liste stesse viene data pubblicità nelle forme previste dalla disciplina di legge e regolamentare.</p> <p>Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella</p>	<p>da soli o insieme ad altri, documentino, nei modi e termini posti dalle norme vigenti, di essere complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale stabilita dalle sopra indicate norme.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste, contenenti le informazioni relative ai candidati previste dalla legge e dalle norme regolamentari, sono depositate presso la sede sociale entro il termine previsto dalla normativa vigente, per il quale è preso a riferimento la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e ai sensi di quanto disposto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A.</p> <p>La lista per la presentazione della quale non sono state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.</p> <p>Della quota di partecipazione per la presentazione delle liste e delle liste stesse viene data pubblicità nelle forme previste dalla disciplina di legge e regolamentare.</p> <p>Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella</p>
---	---

<p>richiesta per la loro presentazione. Scartate tali liste, per la nomina degli amministratori, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, si procede come segue:</p> <p>risulteranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella medesima lista, tranne uno. Resta fermo infatti che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti (lista di minoranza).</p> <p>Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti risulta eletto il candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A.; in difetto, ovvero nel caso in cui due candidati siano in possesso dei requisiti d'indipendenza, sarà eletto il candidato più anziano di età fra quelli indicati in dette liste.</p> <p>Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione o al computo dei voti una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa.</p> <p>Almeno uno dei componenti del consiglio di</p>	<p>richiesta per la loro presentazione. Scartate tali liste, per la nomina degli amministratori, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, si procede come segue .</p> <p>Risultano eletti membri del Consiglio di Amministrazione i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella medesima lista. Se tale lista completa il numero dei candidati da eleggere, si esclude il suo ultimo eletto e viene nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti (lista di minoranza). Se la lista maggioritaria non completa il numero di candidati da eleggere, gli altri candidati sono tutti tratti dalla lista di minoranza.</p> <p>Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti risulta eletto il candidato in possesso dei requisiti di genere necessari a garantire l'equilibrio o, in alternativa, i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina di settore. Se più candidati posseggono i requisiti di genere, è eletto quello munito dei requisiti di indipendenza, e viceversa. Se non vi sono problemi di rispetto dei requisiti di genere o di indipendenza, o in caso di perdurante parità, è eletto il candidato che possiede i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. o il candidato più anziano.</p> <p>Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione o al computo dei voti una sola lista, i candidati di detta lista sono nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa.</p>
--	--

<p>amministrazione, ovvero due se il consiglio è composto da più di sette membri, devono possedere i requisiti di indipendenza fissati dalla disciplina di settore. Nel caso in cui nessuno tra i consiglieri tratti dalle liste, seguendo l'ordine progressivo di presentazione, possieda tali requisiti, saranno esclusi l'ultimo ovvero gli ultimi due degli eletti della lista maggioritaria. Alla nomina dei consiglieri indipendenti mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza, su proposta degli Azionisti presenti.</p> <p>Se non è possibile procedere alla nomina di uno o più Amministratori con il metodo del voto di lista l'Assemblea delibera a maggioranza, su proposta degli Azionisti presenti o rappresentati.</p> <p>Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al o ai Vice Presidenti.</p> <p>Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede alla cooptazione dei membri mancanti rispettando le caratteristiche dei membri da sostituire.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altra causa, viene a mancare la maggioranza del Consiglio di</p>	<p>Se non è possibile procedere alla nomina di uno o più Amministratori con il metodo del voto di lista l'Assemblea delibera a maggioranza, su proposta degli Azionisti presenti o rappresentati.</p> <p>Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al o ai Vice Presidenti.</p> <p>Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede alla cooptazione dei membri mancanti rispettando i requisiti di genere e indipendenza dei membri da sostituire; se uno o più degli Amministratori cessati erano stati tratti dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione effettua la sostituzione nominando, ove possibile, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, purché in possesso dei requisiti dei membri da sostituire.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altra causa, viene a mancare la maggioranza del Consiglio di</p>
--	--

<p>Amministrazione, o la metà dei membri, se essi sono in numero pari, si considera decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata d'urgenza l'assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio; nelle more, gli amministratori rimasti in carica avranno i soli poteri di ordinaria amministrazione.</p> <p>Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.</p>	<p>Amministrazione, o la metà dei membri, se essi sono in numero pari, si considera decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata d'urgenza l'assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio; nelle more, gli amministratori rimasti in carica avranno i soli poteri di ordinaria amministrazione.</p> <p>Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.</p>
---	---

3) Valutazioni dell'organo amministrativo in merito alla non ricorrenza del diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione, in relazione alle modifiche proposte all'art. 17 dello Statuto, ritiene che nella fattispecie non ricorra il diritto di recesso degli Azionisti di Boero Bartolomeo S.p.A.

Al secondo punto all'ordine del giorno l'Assemblea Straordinaria porta:

“Modifica all’art. 26 dello Statuto “Collegio Sindacale” in relazione a nuovo art. 148, comma 1-bis, d.lgs. n. 58/1998”

1) Motivazione delle variazioni proposte

La modifica introdotta dalla L. 120/2011 all' art. 148 del d. lgs. 58/1998 TUF, richiede la variazione dell' art. 26 “Collegio Sindacale” dello Statuto, in modo da prevedere che le modalità di formazione delle liste per la nomina dei Sindaci e la disciplina dei casi di sostituzione in corso di mandato assicurino l'equilibrio tra i generi maschile e femminile. Il genere meno rappresentato deve ottenere, a regime, almeno un terzo del Collegio, per tre mandati consecutivi. La norma si applica dal 12 agosto 2012 (un anno dopo la sua entrata in vigore), in occasione del primo rinnovo dei Collegi delle Società quotate successivo a tale data. L'art. 2 della L. 120/2011 stabilisce che, nel primo mandato conferito dopo il 12 agosto 2012, al genere meno rappresentato debba essere riservata una quota pari ad almeno un quinto dei Sindaci eletti. Nel caso di Boero, il periodo di carica del Collegio Sindacale scadrà con l'approvazione del bilancio 2012.

Gli Amministratori ritengono comunque opportuno proporre all'assemblea di adeguare fin d'ora lo Statuto alla disposizione normativa che assegna almeno un terzo dei componenti del Collegio Sindacale al genere meno rappresentato, evitando il regime temporaneo che prevede la possibilità di avere solo un quinto dei componenti di genere femminile, come di seguito esposto.

2) Esposizione a confronto del testo dello Statuto ad oggi vigente con il testo che si propone di adottare

Si riporta il testo dell'art. 26 nello Statuto vigente, a fronte del testo che si propone all'Assemblea di adottare, le variazioni sono presentate nella colonna a destra, come meglio evidenziato di seguito:

Testo vigente:	Testo che si propone di adottare :
<p data-bbox="252 387 675 421"><u>Art. 26 - Composizione del Collegio.</u></p> <p data-bbox="148 439 778 813">L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi; elegge altresì due Sindaci supplenti. Ai fini di quanto previsto da norme di legge e di regolamento, le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa sono: materie economiche, finanziarie, aziendali e giuridiche; ingegneria, chimica, architettura; settore chimico-industriale.</p> <p data-bbox="148 981 448 1014">I Sindaci sono rieleggibili.</p> <p data-bbox="148 1032 778 1160">La retribuzione annuale dei Sindaci effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.</p> <p data-bbox="148 1178 778 1552">La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste, presentate dai soci nelle quali deve essere indicato un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere; in tale elenco saranno indicati separatamente i nominativi dei candidati a Sindaci effettivi ed i nominativi dei candidati a Sindaci supplenti per ciascuna delle due categorie numerati progressivamente.</p> <p data-bbox="148 1570 778 1899">In ciascuna lista almeno il primo nominativo proposto come Sindaco effettivo ed almeno il primo nominativo proposto come Sindaco supplente devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali. I nominativi restanti devono essere di soggetti che, se non iscritti in tale Registro, abbiano una delle altre caratteristiche previste dalla normativa vigente e dallo</p>	<p data-bbox="898 387 1337 421"><u>" Art. 26 - Composizione del Collegio.</u></p> <p data-bbox="810 439 1441 813">L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi; elegge altresì due Sindaci supplenti. Ai fini di quanto previsto da norme di legge e di regolamento, le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa sono: materie economiche, finanziarie, aziendali e giuridiche; ingegneria, chimica, architettura; settore chimico-industriale.</p> <p data-bbox="810 831 1441 969">Almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente devono essere donna e tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi.</p> <p data-bbox="810 987 1106 1021">I Sindaci sono rieleggibili.</p> <p data-bbox="810 1039 1441 1167">La retribuzione annuale dei Sindaci effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.</p> <p data-bbox="810 1184 1441 1559">La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste, presentate dai soci nelle quali deve essere indicato un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere; in tale elenco saranno indicati separatamente i nominativi dei candidati a Sindaci effettivi ed i nominativi dei candidati a Sindaci supplenti per ciascuna delle due categorie numerati progressivamente.</p> <p data-bbox="810 1576 1441 1906">In ciascuna lista almeno il primo nominativo proposto come Sindaco effettivo ed almeno il primo nominativo proposto come Sindaco supplente devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali. I nominativi restanti devono essere di soggetti che, se non iscritti in tale Registro, abbiano una delle altre caratteristiche previste dalla normativa vigente e dallo</p>

statuto.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci documentino, nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente, di essere complessivamente titolari almeno della percentuale di azioni prevista ai sensi di legge e di regolamento. Ogni socio non può presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista, né può votare liste diverse. Ogni candidato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità; non possono assumere la carica di sindaco coloro i quali ricoprono un numero di cariche in organi di controllo superiore ai limiti fissati dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Le liste - corredate dalle informazioni, indicazioni, certificazioni e dichiarazioni previste dalla disciplina vigente - sono depositate e messe a disposizione del pubblico nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza sia stata depositata una sola lista si applica quanto previsto dalla disciplina vigente.

Unitamente a ciascuna lista – entro il termine di deposito come sopra stabilito - sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Risultano eletti Sindaci effettivi e supplenti:

– dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti: i primi due dell'ordine progressivo di quelli

statuto. **Se i candidati indicati nelle liste sono pari a tre, almeno uno deve essere di genere femminile; se sono quattro o cinque, almeno due (un effettivo e un supplente) devono essere di genere femminile.**

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci documentino, nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente, di essere complessivamente titolari almeno della percentuale di azioni prevista ai sensi di legge e di regolamento. Ogni socio non può presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista, né può votare liste diverse. Ogni candidato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità; non possono assumere la carica di sindaco coloro i quali ricoprono un numero di cariche in organi di controllo superiore ai limiti fissati dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Le liste - corredate dalle informazioni, indicazioni, certificazioni e dichiarazioni previste dalla disciplina vigente - sono depositate e messe a disposizione del pubblico nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza sia stata depositata una sola lista si applica quanto previsto dalla disciplina vigente.

Unitamente a ciascuna lista – entro il termine di deposito come sopra stabilito - sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Risultano eletti Sindaci effettivi e supplenti:

– dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti: i primi due dell'ordine progressivo di quelli

proposti come Sindaci effettivi ed il primo dell'ordine progressivo di quelli proposti come Sindaci supplenti;

– dalla lista che dopo la prima ha riportato il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi della disciplina vigente (liste di minoranza): il primo dell'ordine progressivo di quelli proposti come Sindaci effettivi ed il primo dell'ordine progressivo di quelli proposti come Sindaci supplenti.

Nel caso di parità di voti tra liste di minoranza, saranno eletti i candidati più anziani.

Qualora venga proposta una sola lista o consegua voti una sola lista, risulteranno eletti – a condizione che tale lista riceva la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea – tutti i Sindaci proposti in tale lista.

Il Presidente del collegio sindacale è il sindaco eletto dalla lista di minoranza; in mancanza, la presidenza spetta al primo candidato della lista più votata. In caso di parità di voti tra due o più liste risultano eletti i candidati più anziani fino a concorrenza dei posti da assegnare, analogo criterio si seguirà per l'individuazione del Presidente del Collegio Sindacale.

In caso di mancata presentazione di alcuna lista, l'Assemblea vota a maggioranza e si applicano le ordinarie disposizioni di legge, ivi compreso il rispetto delle qualifiche previste dall'art. 2397 del Codice Civile e dall'altra normativa vigente; l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale ed il suo Presidente.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra nel medesimo ruolo il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire, fino alla prossima Assemblea.

proposti come Sindaci effettivi ed il primo dell'ordine progressivo di quelli proposti come Sindaci supplenti;

– dalla lista che dopo la prima ha riportato il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi della disciplina vigente (liste di minoranza): il primo dell'ordine progressivo di quelli proposti come Sindaci effettivi ed il primo dell'ordine progressivo di quelli proposti come Sindaci supplenti.

Nel caso di parità di voti tra liste di minoranza, saranno eletti **i candidati di genere femminile e, in subordine, quelli più anziani.**

Qualora venga proposta una sola lista o consegua voti una sola lista, risulteranno eletti – a condizione che tale lista riceva la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea – tutti i Sindaci proposti in tale lista.

Il Presidente del collegio sindacale è il sindaco eletto dalla lista di minoranza; in mancanza, la presidenza spetta al primo candidato della lista più votata. In caso di parità di voti tra due o più liste risultano eletti i candidati **di genere femminile** fino a concorrenza dei posti da assegnare **o, in subordine, quelli più anziani;** analogo criterio si seguirà per l'individuazione del Presidente del Collegio Sindacale.

In caso di mancata presentazione di alcuna lista, l'Assemblea vota a maggioranza e si applicano le ordinarie disposizioni di legge, ivi compreso il rispetto delle qualifiche previste dall'art. 2397 del Codice Civile e dall'altra normativa vigente; l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale ed il suo Presidente.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra nel medesimo ruolo il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire, fino alla prossima Assemblea. **Nel caso in cui il Sindaco effettivo sia donna, anche il**

	supplente deve essere di genere femminile.
--	--

3) Valutazioni dell'organo amministrativo in merito alla non ricorrenza del diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione, in relazione alle modifiche proposte all'art. 26 dello Statuto, ritiene che nella fattispecie non ricorra il diritto di recesso degli Azionisti di Boero Bartolomeo S.p.A.

Genova, 16 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Andreina Boero